



## Regione Sicilia

### Legge Regionale n. 32 del 28 agosto 1997

**Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali.**

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga  
la seguente legge:

#### **ARTICOLO 1**

1. Ad organismi anche a capitale pubblico o imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali per il conseguente utilizzo nel ciclo produttivo, è concesso per il triennio 1997-1999 un contributo pari a lire 15 per chilogrammo di materiale lavorato ai fini della trasformazione per il suo impiego nel processo produttivo, avente natura di rimborso forfettario dei maggiori costi di raccolta degli scarti e lavorazione dei rifiuti.

#### **ARTICOLO 2**

1. L'aiuto previsto dalla presente legge si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della CEE.

2. Della definizione delle procedure di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3. Se nel termine di due mesi dal momento dell'avvenuta notifica da parte della Regione o dalla ricezione delle successive informazioni eventualmente richieste, la Commissione dell'Unione europea non abbia avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare alla stessa Commissione l'intenzione della Regione di dare esecuzione alla misura di aiuto. Ove nei successivi quindici



# Gestione-Rifiuti.it

giorni dall'avvenuta comunicazione la Commissione non abbia richiesto chiarimenti o fornito indicazioni, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione della misura di aiuto.

## Note:

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 93 del trattato istitutivo della Comunità europea è il seguente:

"2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si confermi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà l'effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

## ARTICOLO 3

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la somma di lire 1.000 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

4. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

5. In relazione a quanto disposto dal comma 3, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

## BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

Spesa

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Titolo 02 - Spese in conto capitale

RUBRICA 05 - BONIFICA



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

CATEGORIA 09 - Beni ed opere immobiliari a carico della Regione (milioni di lire)

Cap. 55945 Spese per la realizzazione + 1.000

di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dal le dighe di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato) 21.210.3.10.10 02.04.002.

Legge regionale n. 24/86, art. 1; legge regionale n. 6/97, art. 9; legge n. 662/96, art. 1, comma 148.

## ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Titolo 02 - Spese in conto capitale

RUBRICA 02 - BILANCIO E TESORO

CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili (milioni di lire)

Cap. 60795 Fondo per la riutilizzazione in - 1.000

interventi nel settore cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, etc. (Interventi dello Stato).

### Note:

Note all'art. 3, comma 3:

- L'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche, prevede autorizzazioni di spesa per il completamento di opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti dighe di ritenuta e allacciamenti dei bacini contermini, nonchè per consentire la ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione di cantieri.
- L'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concerne l'attuazione dell'art. 1 comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- L'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così dispone:  
"Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di legge di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria".
- L'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, così dispone:  
"1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di L. 8.500 miliardi, di cui L. 1.420 miliardi per l'anno 1986, L. 1.550 miliardi per l'anno 1987, L. 1.690 miliardi per l'anno 1988, L. 1.840 miliardi per l'anno 1989 e L. 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di L. 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.  
2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di L. 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di L. 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.  
(Omissis)  
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale".



# Gestione-Rifiuti.it

## ARTICOLO 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 agosto 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per l'industria

CASTIGLIONE

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

GRIMALDI

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 383

"Misure a favore del settore siderurgico per l'utilizzazlone dei rottami di ferro nel processo fusorio".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per l'industria (Castiglione) e l'Assessore per il territorio e l'ambiente (Grimaldi) il 12 aprile 1997

Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 24 aprile 1997.

D.D.L. n. 329

"Interventi in favore delle acciaierie per lo smaltimento dei rifiuti".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Salvatore Barbagallo il 12 febbraio 1997.

Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 marzo 1997.

Esaminati ed abbinati in Commissione nella seduta n. 49 del 4 giugno 1997.

Deliberato l'invio in Commissione bilancio (II) nella seduta n. 49 del 4 giugno 1997.

Parere reso dalla Commissione bilancio (II) nella seduta n. 63 dell'8 luglio 1997.

Esitato per l'aula nella seduta n. 57 del 9 luglio 1997.

Relatore: G. Basile.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 109 del 29 luglio 1997 e n. 123 del 13-14 agosto 1997.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 123 del 13-14 agosto 1997.

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

